

Art. 3 co. 4 Ter TUS - Soc. di Pers. ell. ne
non è sufficiente la mera titolarità se disgiunta
da un potere effettivo
gestionale (Atto x Ris. d. US e Trans. di N.P.)

Risposta n. 116/2026

OGGETTO: *Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di altre quote sociali – Inapplicabilità dell'esenzione ai trasferimenti della nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di attuare il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia – Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante chiede il parere della Scrivente in merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUSD), così come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con particolare riferimento al requisito della "titolarità del diritto" sulle quote di partecipazione sociale detenute in società di persone che il

beneficiario del patto di famiglia deve mantenere per non meno di cinque anni dal trasferimento delle stesse, a pena di decadenza.

In particolare, *l'Istante* dichiara che, allo stato attuale, la *Società S.p.a.* è partecipata:

- al 55% dall'*Istante*, detentore di n. 88.000 azioni ordinarie;
- al 9% dalla *Moglie*, detentrici di n. 14.400 azioni ordinarie;
- al 9% dal *Figlio R*, amministratore unico e detentore di n. 14.400 azioni ordinarie;
- al 9% dalla *Figlia C*, responsabile dell'ufficio del personale e detentrici di n. 14.400 azioni ordinarie;
- al 9% dalla *Figlia MT*, addetta all'ufficio fornitori e detentrici di n. 14.400 azioni ordinarie;
- al 9% dalla *Figlia A*, addetta all'ufficio fornitori e detentrici di n. 14.400 azioni ordinarie.

Al riguardo, *l'Istante* rappresenta che si intende procedere ad una modifica dello statuto della *Società S.p.a.*, comportante la conversione in azioni a voto plurimo (attributive di n. 5 voti in relazione a tutti gli argomenti assembleari) di n. 24.000 azioni ordinarie detenute dall'*Istante* e di n. 800 azioni ordinarie detenute dalla *Moglie* (*cf.* bozza di verbale di assemblea straordinaria allegata in sede di documentazione integrativa).

A esito di tale modifica statutaria, come evidenziato nel punto 2) della citata bozza di delibera assembleare, all'*Istante* spetterebbero "n. 64.000 (*sessantaquattromila*) azioni ordinarie, pari a nominali euro 640.000,00 (*seicentoquarantamila virgola zero*

zero) rappresentanti il 40% (quaranta per cento) dell'intero capitale sociale, e per n. 24.000 (ventiquattromila) azioni a voto plurimo, pari a nominali euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) rappresentanti il 15% (quindici per cento) dell'intero capitale sociale," mentre alla Moglie "n. 13.600 (tredicimilaseicento) azioni ordinarie, pari a nominali euro 136.000 (centotrentaseimila), rappresentanti l'8,5% (otto virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale capitale sociale, e per n. 800 (ottocento) azioni a voto plurimo pari a nominali euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero), rappresentanti lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale".

Successivamente, l'Istante e la Moglie rappresentano di voler conferire, in regime di realizzo controllato secondo le disposizioni dell'articolo 177, commi 2 e 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), così come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, tutte le quote partecipative detenute nella *Società S.p.a.* in due società in nome collettivo di nuova costituzione (di seguito, *Newco 1 s.n.c.* e *Newco 2 s.n.c.*).

Nello specifico, come meglio precisato dalle bozze di costituzione e conferimento prodotte in sede di documentazione integrativa, l'Istante chiarisce che:

- in *Newco 1 s.n.c.*
 - i) l'Istante e la Moglie conferiranno la totalità delle azioni a voto plurimo (i.e. rispettivamente n. 24.000 e n. 800, pari complessivamente al 15,5% del capitale sociale della *Società S.p.a.*) e la Moglie conferirà, inoltre, le proprie restanti n. 13.600 azioni ordinarie (rappresentanti l'8,5% del capitale sociale della *Società S.p.a.*);
- in *Newco 2 s.n.c.*

i) *Istante* conferirà le proprie restanti n. 64.000 azioni con voto ordinario, rappresentanti il 40% del capitale sociale della *Società S.p.a.*

All'esito dei predetti atti di conferimento, con l'istanza di documentazione integrativa, *Istante* specifica che le partecipazioni nella *Società S.p.a.* saranno le seguenti:

- i quattro figli continueranno a mantenere rispettivamente n. 14.400 azioni ordinarie ciascuno, corrispondenti al 9% del capitale sociale ciascuno e, quindi, ad una quota complessivamente pari al 36% del capitale sociale;

- *Newco 1 s.n.c.* deterrà n. 13.600 azioni ordinarie (corrispondenti all'8,5% del capitale sociale) e n. 24.800 azioni a voto plurimo (pari al 15,5% del capitale sociale) e, pertanto, alla stessa sarà attribuito il controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile della *Società S.p.a.*;

- *Newco 2 s.n.c.* deterrà n. 64.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 40% del capitale sociale.

Successivamente, *Istante* rappresenta di voler avviare un graduale passaggio generazionale in favore dei propri quattro figli, trasferendo, mediante due patti di famiglia - eseguiti ai sensi degli articoli 768-bis e ss. del codice civile - la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto delle proprie partecipazioni detenute in *Newco 1 s.n.c.* al *Figlio R* (al quale sarà così attribuito il controllo della *Società S.p.a.*, in virtù delle azioni a voto plurimo) e la nuda proprietà, sempre mantenendo per sé il diritto di usufrutto, delle partecipazioni detenute in *Newco 2 s.n.c.* in favore delle altre sue tre *Figlie C, MT e A.*

Diversamente da quanto dichiarato nell'istanza, tuttavia, così come precisato dall'*Istante* in sede di documentazione integrativa e come emerge anche dalle bozze dei due patti di famiglia allegate,

- il primo patto di famiglia prevederà:

1) il trasferimento da parte dell'*Istante* in favore del *Figlio R* della nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio, del 61,5% delle quote detenute in *Newco 1 s.n.c.*;

2) il trasferimento da parte della *Moglie* in favore del *Figlio R* della nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio, del 36,5% delle proprie quote detenute in *Newco 1 s.n.c.*;

3) all'esito delle predette cessioni, il *Figlio R* deterrà la nuda proprietà del 98% del capitale sociale di *Newco 1 s.n.c.*, gravato dal diritto di usufrutto riservato in capo ai genitori danti causa, mentre sia l'*Istante* sia la *Moglie* deterranno l'1% ciascuno del capitale sociale in piena proprietà e i predetti diritti di usufrutto sulle rispettive quote di *Newco 1 s.n.c.*;

- il secondo patto di famiglia prevederà:

1) il trasferimento dall'*Istante* in favore del *Figlio R* della nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio, del 99,23% delle quote detenute in *Newco 2 s.n.c.*;

2) il trasferimento da parte della *Moglie* e in favore del *Figlio R* della nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio, dello 0,77% della propria quota detenuta in *Newco 2 s.n.c.*;

3) all'esito delle predette cessioni, il *Figlio R* deterrà la nuda proprietà del 98,985% del capitale sociale di *Newco 2 s.n.c.*, gravato dal diritto di usufrutto riservato

in capo ai genitori danti causa, mentre l'*Istante* deterrà l'1% del capitale sociale in piena proprietà e la *Moglie* lo 0,015% in piena proprietà, oltre i predetti diritti di usufrutto sulle rispettive quote di *Newco 2 s.n.c.*

Sempre in sede di documentazione integrativa, da ultimo, l'*Istante* riferisce che "*all'esito dei suddetti atti di conferimento e di donazione, il controllo ex art. 2359 c.c. [della Società S.p.a.] è individuabile, in ragione della indiretta partecipazione tramite le due menzionate società in nome collettivo, in capo all'istante [...], posto che egli mantiene l'usufrutto*".

Ciò posto, alla luce delle recenti modifiche legislative, l'*Istante* chiede di conoscere se le sopra descritte donazioni, eseguite mediante patto di famiglia, possano o meno beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, anche nel caso in cui i trasferimenti, ricorrendo gli altri requisiti prescritti dalla legge, abbiano a oggetto la sola nuda proprietà, con riserva del diritto di usufrutto in capo al dante causa, delle partecipazioni detenute nelle due società di persone in nome collettivo che possiedono la partecipazione nella *Società S.p.a.*, acquisita mediante conferimento, di cui all'articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR, eseguito dallo stesso donante.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che la fattispecie descritta in interpello, ossia il conferimento di quote di partecipazione, detenute in una società di capitali, in due neocostituite società in nome collettivo e il successivo trasferimento della nuda proprietà delle suddette partecipazioni, con riserva di usufrutto al dante causa, effettuato mediante patto di famiglia in favore dei propri discendenti (*rectius*, del solo *Figlio R*), rispetti i requisiti

prescritti dal riformato articolo 3, comma 4-ter, del TUSD e, pertanto, debba beneficiare del regime di esenzione *ivi* previsto.

Infatti, l'*Istante* sostiene che la nuova formulazione della disposizione in esame non impone il trasferimento dell'intera proprietà delle quote di partecipazione, ma introdurrebbe la distinzione tra i trasferimenti di azioni delle società elencate all'articolo 73, comma 1, lett. a), del TUIR, per i quali è necessaria l'acquisizione o l'integrazione del controllo, e i trasferimenti di "*altre quote sociali*", come quelle relative alle società di persone (come *Newco 1 s.n.c.* e *Newco 2 s.n.c.*), per i quali la norma richiede, quale requisito di accesso all'esenzione, la "*titolarità*" delle quote trasferite, mantenuta dal beneficiario per almeno cinque anni.

Al riguardo, l'*Istante* ritiene che, "*trattandosi di 'altre quote sociali' (i.e., quote di s.n.c.), il beneficio dell'esenzione ex art. 3 co. 4-ter TUS non è ancorato al trasferimento del controllo ex art. 2359 c.c.*" e, di conseguenza, "*l'operazione è comunque correttamente qualificabile come 'passaggio generazionale', posto che, nell'attualità, mediante patti di famiglia, vengono trasferite le partecipazioni sociali in favore dei 'figli', i quali, in prospettiva futura, acquisiranno anche il controllo societario, con diverso peso decisionale tra loro*".

A parere dell'*Istante*, pertanto, non vi sarebbero ragioni ostative a riconoscere l'applicazione del regime di esenzione in esame nel caso di specie, atteso che, alla luce dell'irrelevanza del trasferimento del controllo di diritto, il requisito della "*titolarità*" delle quote di *Newco 1* e *2 s.n.c.* sarebbe da ritenersi comunque integrato in capo al *Figlio R* nudo proprietario, beneficiario del patto di famiglia, nonostante l'*Istante* donante si riservi il diritto di usufrutto vitalizio sulle stesse quote.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che esula dal presente parere qualsiasi valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime del c.d. "realizzo controllato", ex articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR, non oggetto di quesito, restando impregiudicata - a tal proposito - ogni possibilità di sindacato e controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

La presente risposta non implica, altresì, né presuppone alcuna valutazione antiabuso (ai fini delle imposte dirette e indirette), ai sensi dell'articoli 10-bis, comma 1, lett. c), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. *Statuto dei diritti del contribuente*), con riferimento alle operazioni rappresentate nell'istanza.

Tanto premesso, l'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 139 del 2024, dispone che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.

In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti

1) Soc. di
CAP
controllo)

1) AZIENDA
ATTIVITÀ)

di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata [...].».

Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia al fine di conservarne l'integrità, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società ovvero, in caso di trasferimento altre quote sociali, ne detengano la titolarità per un periodo non inferiore a cinque anni.

Già nella vigenza del precedente testo di legge - che non menzionava espressamente, tra le fattispecie che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, il trasferimento di "altre quote sociali" - l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un'interpretazione sistematica della norma, con la circolare 29

maggio 2013, n. 18/E, aveva chiarito "che l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS.

[...]

In ogni caso, per fruire dell'agevolazione è necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione circa la loro volontà di proseguire l'attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario".

Il mancato rispetto dell'impegno assunto in tal senso comporta la decadenza dall'agevolazione concessa e il conseguente recupero dell'imposta dovuta, nonché l'applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

Con la richiamata modifica normativa della disposizione in commento, secondo quanto chiarito anche dalla relazione illustrativa del decreto in esame, il legislatore, "per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare", ha definito "in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell'agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati".

[...]

A tal fine è stabilito che:

AZIENDE - nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;

- [...];

2) Sec. di Pers.
(Titolarietà) in caso di trasferimento di quote di società di persone, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarietà delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento".

Al riguardo, si evidenzia che la *ratio* sottesa alla norma di esenzione in esame, anche dopo la recente modifica normativa, come già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno 2020, n. 120, è quella di agevolare la continuità generazionale dell'impresa in favore dei discendenti della famiglia in occasione della successione *mortis causa*, rispetto alla quale il trasferimento, a seguito di donazione, può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria.

La Consulta, infatti, ha chiarito che lo scopo della norma "è innanzitutto evincibile dal suo tenore letterale che, da un lato, riguarda esclusivamente complessi aziendali, partecipazioni sociali e azioni; dall'altro, subordina la fruizione del beneficio a condizione che i discendenti proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni".

Con la citata sentenza, la Corte ha sottolineato, inoltre, che l'"agevolazione in esame, tuttavia, non è destinata direttamente all'impresa ma ad agevolarne la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale".

Da questo punto di vista va allora considerato che, in via più generale, l'esigenza di garantire la continuità aziendale nella giurisprudenza di questa Corte è stata valorizzata in particolare in quanto preordinata alla garanzia del diritto al lavoro, laddove il legislatore ha «inteso realizzare un intervento diretto a garantirne la continuità ed a permettere la conservazione del rilevante valore dell'azienda [...]».

In astratto, anche la finalità perseguita dall'agevolazione in oggetto, con riguardo all'aspetto inerente alla continuazione dell'attività produttiva, potrebbe rispondere all'esigenza di evitare che il peso delle imposte nel momento della successione possa generare difficoltà finanziarie tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa, con una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico [...]".

La richiamata finalità è stata di recente ribadita anche dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 21 marzo 2026, n. 6799, ha puntualizzato che la "norma di esenzione citata si ispira all'esigenza di agevolare il passaggio generazionale d'impresa, secondo una linea di tendenza dei sistemi tributari europei (si veda anche, sul punto, le raccomandazioni della Commissione UE n. 94/1069/CE del 1994, e n. 98/C 93/02 del 1998), allo scopo di non pregiudicare la continuità (going concern) di aziende che, donate o cadute in successione, potrebbero dover essere cedute, in tutto o in parte, per consentire agli eredi o donatari di procurarsi la provvista con cui assolvere gli obblighi tributari".

L'articolo 6 della raccomandazione della Commissione 7 dicembre 1994, n. 94/1069/CE, in particolare, al fine di assicurare la sopravvivenza dell'impresa con un'adeguata disciplina fiscale della successione ereditaria e della donazione, richiede di "ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'esercizio dell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria".

Con la comunicazione 28 marzo 1998, n. 98/C 93/02, la Commissione ha precisato, altresì, che - al fine di salvaguardare i posti di lavoro e di "impedire che i sistemi

fiscali ostacolano la trasmissione dell'impresa, costringendo alla sua vendita forzata per poter pagare i debiti d'imposta" - le misure fiscali di successione e donazione devono essere calibrate "per agevolare la continuità dell'azienda".

Con riferimento all'ipotesi di cessione della sola nuda proprietà delle quote di società di persone, inoltre, la Suprema Corte, con la sentenza 30 marzo 2026, n. 7619, ha chiarito che "il legislatore ha agevolato due diverse fattispecie, ovvero (i) il trasferimento di aziende o rami di esse, e (ii) il trasferimento di quote sociali o di azioni, con la precisazione che, se si tratta di società di capitali, dovrà trattarsi di un trasferimento che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo.

La condizione della detenzione del controllo - ai fini dell'applicazione del regime fiscale premiale - attiene dunque solo ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni o quote di partecipazione in società di capitali e non di persone, per le quali deve ricorrere unicamente la condizione della manifestazione di volontà del beneficiario, in ordine alla prosecuzione per almeno cinque anni dell'attività e quindi la detenzione della partecipazione per il medesimo periodo. (TITOLARITÀ)

[...]

Orbene, ricostruendo la ratio legis, nei termini di cui si è detto, si perviene alla conclusione che, ai fini dell'esenzione di imposta nel caso di trasmissione di quote di società di persone, non esistendo il concetto di controllo societario, occorre che sia rispettato l'obbligo di prosecuzione dell'attività d'impresa precedentemente svolta dal donante.

Attenzione! [...] L'A.F. di fatto manipola la norma di legge che fa riferimento alla "TITOLARITÀ" affermando che invece in tal modo il Legislatore ha preannunciato l'esercizio dell'Attività d'Impresa (richiesto viceversa esplicitamente solo x AZIENDA/RAMI D'AZ.

In questo modo si richiede di regolare monusco
samente nei fatti sociali i poteri in capo al R.P.
attribuendogli esplicitamente il diritto di esprimere
il proprio "voto" nelle delib. soc., di nomina e di Amm.
e di amministrazione delle funzioni.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: l'esenzione ex art.

Pagina 14 di 16

3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di
persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo
proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la
partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario
che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la
qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale".

Con specifico riferimento al requisito della "titolarità del diritto" - richiesto
dal nuovo testo di legge al fine di poter riconoscere l'esenzione in parola nelle ipotesi
di trasferimento in favore dei discendenti delle quote detenute in società di persone -
si precisa che, anche nell'ottica di un'interpretazione logico-sistematica della norma in
parola e volendo salvaguardare la ratio dell'agevolazione in oggetto, è necessario che il
beneficiario della donazione acquisisca la titolarità di una partecipazione che gli consenta
di subentrare a pieno nella gestione dell'attività di impresa, al fine di rendere effettivo
il c.d. "passaggio generazionale".

Pertanto, l'agevolazione può essere riconosciuta anche nell'ipotesi di
trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali, a condizione che il "socio
nudo proprietario" acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio.

Tanto premesso, nel caso di specie, l'Istante, titolare di una quota partecipativa di
controllo della Società S.p.a., al fine di avviare il passaggio generazionale dell'impresa
in favore del Figlio R, dichiara che - a seguito di una modifica statutaria che comporterà
la conversione di n. 24.800 azioni ordinarie, proprie e in parte detenute dalla Moglie,
in azioni con voto plurimo nella predetta Società S.p.a. - intende costituire due società

Non riguarda l'argomento MA D'A.F. NON
contenute po. Neutralità Indotte ex art. 177 CO. 2 TUIR
Se non con l'utilizzo di una Conf. via Soc di CAP.

Pagina 15 di 16

in nome collettivo (*Newco 1 s.n.c.* e *Newco 2 s.n.c.*), insieme alla Moglie, tramite conferimento delle loro quote in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR.

In seguito ai predetti conferimenti, l'Istante intende trasferire al Figlio R, con due patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss. del codice civile, la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, della quasi totalità delle proprie quote di partecipazione detenute sia in *Newco 1 s.n.c.* sia in *Newco 2 s.n.c.*

Dall'esame della documentazione integrativa prodotta, è emerso, tuttavia, come le parti siano intenzionate a inserire nei patti di famiglia alcune clausole che, invero, concentrano in capo al disponente la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società conferitarie.

La presenza di vincoli reali sulle quote trasferite, nonché l'allocazione sostanziale delle prerogative patrimoniali e amministrative in capo all'usufruttuario dante causa, di conseguenza, non consentono di ritenere effettivamente attuato il passaggio generazionale in capo al beneficiario.

Tali circostanze, infatti, collidono con la *ratio* sottesa alla norma di esenzione in parola.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di donazione, prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto

sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell'impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa.

Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata - ove appare evidente che, all'esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un'effettiva e piena partecipazione nell'impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa - si ritiene applicabile l'imposta di donazione in misura ordinaria.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)